

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: CALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI

Il prossimo **30 novembre** scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps (Ivs e gestione separata). Il versamento del secondo acconto calcolato secondo le regole che seguono, va versato in unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione.

Le regole per quantificare la misura dell'acconto, che variano a seconda del tipo di contribuente, sono riassunte nello schema che segue:

MODELLO	Imposta	Acconto totale	Rata unica - esenzioni	Secondo acconto	
Unico Società di capitali	Ires	100%	Non dovuto se rigo RN24 non supera €20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.		
	Irap	100%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.	Totale importo dovuto al netto di quanto	
Unico Società di persone	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.		
Unico Persone fisiche	Irpef	96%	Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.	eventualmente versato in sede di primo acconto per il 2012	
	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.		
	Cedolare sulle locazioni	92%	Non dovuto se rigo RB11 non è superiore a €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.		

Per il versamento dell'Irpef e della cedolare opera il differimento del 3% del secondo acconto alla scadenza per il versamento del saldo operata dal DPCM 21/11/11; l'effetto è quindi che l'acconto risulta

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

leggermente ridotto rispetto alla misura ordinaria (quindi 96% anziché 99% del reddito di riferimento per l'Irpef e 92% anziché 95% per la cedolare sulle locazioni) e la differenza sarà versata a saldo.

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:

metodo **storico**

che prevede la determinazione automatica dell'acconto, sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2011;

metodo previsionale

che prevede la determinazione dell'acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d'imposta in corso (2012).

Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche coloro che non produrranno alcun tipo di reddito nel 2012 o che hanno certezza di non dover versare imposte (ad esempio perché hanno forti detrazioni o deduzioni, oppure perché hanno subito molte ritenute in relazione ai redditi che andranno a dichiarare).

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2012 e il 30 novembre 2012, per i redditi del *de cuius*.

Ricalcolo obbligatorio

Il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni di aggravio tributario che impattano sul periodo d'imposta 2012, disponendo che esse si debbano applicare già in sede di calcolo degli acconti:

- ▶ Immobili storici locati (art.4, co.5-quater, D.L. n.16/12), in relazione ai quali i possessori dovranno sottoporre a tassazione, anziché la rendita figurativa, il canone effettivamente percepito decurtato del 35% (quindi un importo molto più elevato). La C.M. n.19/E del 1° giugno 2012 ha precisato che il ricalcolo può essere fatto in sede di secondo acconto, con applicazione degli interessi al 4% per il maggior acconto non versato a luglio (maggior acconto tra vecchie e nuove regole).
- ▶ Le società non operative in perdita sistemica (art.2 co.36-quinquies, D.L. n.138/11) per le quali in sede di determinazione degli acconti si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota (quindi 38% anziché 27,5%, solo per i soggetti Ires) e per tutte le società in perdita sistemica l'acconto sarà determinato prendendo a riferimento il reddito minimo. Come precisato dalla C.M. n.23/E/12, occorre tener conto di eventuali risposte positive/negative ad istanza di interpello presentate.
- Nel caso di beni concessi dalla società o dall'imprenditore in godimento ai soci o ai familiari (art.2 co.36-terdecies, D.L. n.138/11), occorre determinare un reddito in capo al socio pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo (eventualmente) pagato per la concessione in godimento. Se il corrispettivo annuo è inferiore al valore normale, i costi del bene divengono indeducibili. Tale disposizione si applica dal 2012 e se ne deve tener conto nel calcolo degli acconti; la C.M. n.24/E del 15 giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l'acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l'acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.
- → Con riferimento alle società cooperative (art.2 co.36-quater, D.L. n.138/11) è stata incrementata la quota degli utili tassabili, con effetto dal 2012 ma con riflesso già in sede di acconti.

Con riferimento a situazioni particolarmente significative lo Studio provvederà a prendere contatto con la clientela al fine di evidenziare situazioni particolarmente delicate e prendere le decisioni del caso.

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui la clientela, che si tratti di persone fisiche o società, preveda di avere una minore imposta da versare per il 2012, con la dichiarazione da presentare il prossimo anno, e ritenga opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale, dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio. In mancanza di esplicita comunicazione (al riguardo si può utilizzare il modello che segue) il calcolo dell'acconto avverrà sulla base del metodo storico.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.

È in ogni caso opportuno ricordare che, se il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2013, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza saranno dovute le sanzioni nella misura del 30%; sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto (attualmente sono infatti in corso di approvazione dei provvedimenti che dovrebbero apportare delle modifiche che potrebbero incrementare il carico tributario già per il 2012), è quindi consigliabile il ricalcolo solo alla clientela che prevede una sensibile riduzione del reddito per il periodo d'imposta 2012 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti rilevanti oneri che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es. spese mediche per interventi chirurgici, riscatto degli anni di laurea, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36%/50%, ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc.).

La clientela interessata, dovrà, entro e non oltre la data del 16/11/12 inviare apposita richiesta di rideterminazione tramite il modello che segue, riportando i dati di cui è in possesso, eventualmente fissando con urgenza un appuntamento con lo Studio per verificare assieme le informazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Le schede di raccolta dati

СН	<i>ECK LIST</i> DI RICALCOLO DELL'ACCONTO SU BAS	SE PREVISIONALE				
Il sottoscritto per sé / per conto della società dal medesimo rappresentata (<i>cancellare l'ipotesi che non interessa</i>), nel corso dell'anno 2012 prevede di essere debitore di una minore imposta in relazione alle seguenti circostanze:						
Reddito stimato per il 2012						
▶ red	dditi da fabbricati	€				
▶ red	dditi lavoro dipendente	€				
▶ red	dditi lavoro autonomo	€				
▶ red	ddito di impresa	€				
▶ red	dditi da partecipazione	€				
▶ red	dditi di capitale	€				
▶ red	dditi diversi	€				
⇒ Ritenut	re subite stimate per il 2012	€				
Oneri o	Oneri deducibili stimati per il 2012:					
→ co	ntributi previdenziali e assistenziali	€				
▶ as	segni periodici corrisposti al coniuge	€				
▶ pro	evidenza complementare	€				
)		€				
)		€				
Oneri detraibili stimati per il 2012:						
▶ sp	ese sanitarie	€				
▶ int	eressi passivi	€				
▶ sp	ese di istruzione	€				
▶ ris	trutturazioni edilizie 36%	€				
▶ riq	ualificazione energetica 55%	€				
)		€				
)		€				
⇒ Altro (specificare):						
)		€				
)		€				
)		€				
>		€				
<u> </u>		€				
Data/ Firma						

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile